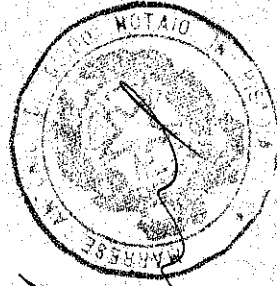




Fondazione
delle comunità
pistoiesi

Allegato "A"
all'atto
Rep. 14784
loc. 18357



[Signature]

Religione: *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

STATUTO

Articolo 1 – denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice del Terzo settore, la **FONDAZIONE DELLE COMUNITA' PISTOIESI** (di seguito denominata "*Fondazione*"). La locuzione di "ente del terzo settore" o l'acronimo E.T.S. saranno utilizzati nella denominazione, negli atti e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, previa iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal D.Lgs 117/2017 s.m.i., la fondazione opererà come "Ente Filantropico" ed "E.T.S."

La Fondazione ha sede legale in Pistoia, all'indirizzo piazza dello Spirito Santo 13. Con deliberazione del Consiglio, la Fondazione può istituire ulteriori sedi operative senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – natura, scopo e principi

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, volte in particolare alla promozione del progresso culturale, sociale ed economico dei territori nei quali opera, con un'attenzione particolare alla sensibilizzazione verso azioni e pratiche volte al contrasto dei processi di mutamento climatico.

La **capacitazione dei destinatari**, ovvero la valorizzazione di ciascuno nella realizzazione dei propri **desideri di vita**, la costruzione di un'**economia di fraternità** che faccia proprie le **logiche di bellezza** e i **processi di liberazione integrale delle persone e dei territori**, sono gli elementi imprescindibili dello sviluppo umano e sociale cui la Fondazione tende, anche attraverso l'attivazione di percorsi di ascolto delle esigenze d'interesse collettivo provenienti dal territorio e la ricerca di soluzioni ai problemi che minano i diritti e la dignità delle persone.

Articolo 3 – Attività istituzionali

Le finalità di cui all'Art. 2 sono perseguite attraverso processi a sostegno di persone in condizione di fragilità o azioni d'interesse generale mediante lo svolgimento, in via principale e non esclusiva, delle attività previste all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017, così come dettagliate di seguito:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali del territorio;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;
- organizzazione e promozione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Blue Innocenzo Teste
Lorenzo Palomari Teste



Luca Innocenzi

Flora Bonaldi

Simone Galleggi

Mauro Fadda

Stefano

Dele

Roberto

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs 117/2017.

La Fondazione basa le proprie azioni sui metodi della **coprogrammazione** e della **coprogettazione** partecipativa, secondo logiche trasformative e di corresponsabilità, in grado di valorizzare i diritti fondamentali di ogni persona, generando assetti sociali di giustizia, di democrazia e di solidarietà in cui ognuno diventa risorsa e protagonista del cambiamento.

La Fondazione, quale ente del Terzo settore, finalizzato a migliorare la qualità della vita delle comunità locali, lavora per favorire il superamento del modello classico della filantropia, arricchendola con una spiccata funzione di innovazione, per promuovere una *policy* ben articolata, in cui s'intrecciano **sviluppo umano, educativo, economico, imprenditoriale, ambientale e ricerca scientifica e tecnologica**.

Compito della Fondazione è quello di elaborare, proporre e stimolare visioni strategiche di medio/lungo periodo, capaci di avviare il cambiamento e superare certi modelli assistenzialistici del *welfare* tradizionale, contrastare le disuguaglianze economiche e sociali, contribuire allo sviluppo della *infrastrutturazione* sociale dei territori.

La Fondazione si impegna nel promuovere la cultura del dono e, con i frutti del patrimonio costituito dalle donazioni di cittadini, enti pubblici, privati e aziende, lavora per attivare percorsi di utilità sociale, *policies* innovative che costruiscano un sistema di *welfare* generativo, in collaborazione con tutti gli enti del territorio.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione potrà, fra l'altro:

- trarre le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, ai sensi dell'Art. 38 del Codice del Terzo Settore.
- accettare legati, lasciti e donazioni;
- stimolare la creazione di attività imprenditoriali promosse dal terzo settore;
- sostenere realtà esistenti o da costituire;

- 4

4

Articolo 4 – Principi per lo svolgimento delle Attività istituzionali, raccolta di fondi e risorse, destinazione e modalità di erogazione ed investimento a sostegno di beneficiari

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di trasparenza, autonomia, indipendenza, imparzialità ed efficienza secondo un programma strategico volto a massimizzare l'impatto dell'impegno sul territorio.

La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private, imprese, ecc., personalizzando e rendendo sicura, trasparente e tracciabile ogni donazione.

La Fondazione supporta, sostiene e promuove i progetti e le iniziative delle organizzazioni del territorio che perseguano finalità in linea con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni e servizi, investimenti, *know how* e altre risorse materiali e immateriali messe a disposizione da terzi (che ne abbiano i requisiti) a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le modalità di erogazione ed investimento, che saranno normate con appositi regolamenti, saranno rivolte a sostenere le attività di interesse generale cui la Fondazione si rivolge, con interventi individuati dal Consiglio della Fondazione, che valuterà tutte le progettualità sulla base degli obiettivi perseguiti, oltre che l'efficacia e la capacità di coinvolgere risorse di soggetti terzi, moltiplicandone l'impatto.

La Fondazione, inoltre, ispira la propria azione ai seguenti principi:

- Assoluta indipendenza da istituzioni politiche, religiose, pubbliche, sindacali ed economiche;
- Accoglienza di ogni contributo da parte della cittadinanza e della Comunità;
- Amministrazione improntata alla massima trasparenza e costantemente illustrata al pubblico, con i più idonei strumenti di comunicazione;
- Gratuità delle cariche di cui all'art. 18;
- Valutazione obiettiva delle necessità su tutto il territorio riguardo alle priorità di intervento. A tale proposito, la Fondazione promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio anche attraverso i **Laboratori di Comunità e di Ambito** [cfr. articolo 11] che sono individuati quale luogo privilegiato della partecipazione da parte di tutte le Comunità alle scelte della Fondazione.

Articolo 5 – Patrimonio ed avanzi di gestione

Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, ad ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, qualunque ne sia la destinazione deliberata, esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Il fondo di dotazione iniziale, la cui entità è inizialmente fissata nell'atto costitutivo, formato da denaro o altri beni fungibili, beni materiali o immateriali, mobili o immobili.
- Ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione, di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, denaro o altri beni fungibili, destinato ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio, per espressa volontà del soggetto che ne dispone il conferimento, l'elargizione o la donazione.
- Eventuali avanzi di gestione o altri beni o valori che, per espressa volontà del Consiglio della Fondazione, vengano destinati ad incremento del fondo di dotazione.
- Eventuale acquisizione e/o costituzione di fondi patrimoniali dedicati e/o tematici attraverso donazioni da altri enti o persone, da mantenere nella destinazione originaria per quanto possibile e purché non in contrasto con le proprie finalità.

Per ogni fondo patrimoniale dedicato e/o tematico sarà costituito un Comitato di gestione formato da 3 (tre) componenti di cui 2 (due) designati dal Consiglio della Fondazione (tra i suoi membri o esterni) e 1 (uno) designato dal soggetto che ha dato origine al fondo.

Articolo 6 – Risorse finanziarie

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi ordinari di gestione, funzionamento ed erogazione di beni, servizi e contributi in denaro o di altra natura con:

Flavia Montecchi Tente
Lorenza Balocchi Tente

Albelli
F. Testi
M. B. B.

Valeria M. De
6

Luca Pignatelli
L. Testi
M. B. B.
M. Testi
M. Testi
M. Testi

- redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- proventi netti delle attività della Fondazione;
- contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
- fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione, così come previste dall'art. 7 del D.Lgs 117/2017;
- proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici,

I fondi occorrenti per la gestione sono depositati in conti correnti bancari, intestati alla Fondazione. I documenti bancari possono essere firmati dal Presidente del Consiglio della Fondazione o dal Segretario Generale, se nominato.

In via del tutto eccezionale, in anni in cui i sopra richiamati proventi destinati al finanziamento delle attività dovessero risultare di modesto ammontare, è consentito intaccare temporaneamente la consistenza patrimoniale della Fondazione con un Fondo di stabilità, da iscrivere tra le poste di Patrimonio netto, che dovrà essere reintegrato nel corso delle due annualità successive. Tale fondo non potrà in nessun caso eccedere il 5% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in: 1) Fondatori; 2) Donatori; 3) Sostenitori onorari; 4) Sostenitori ordinari.

Assumono la qualifica di **Fondatore** i soggetti che sottoscrivono l'Atto Costitutivo della Fondazione e che hanno contribuito alla sua nascita.

Assumono la qualifica di **Donatore** coloro i quali, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, ed impegnandosi a promuoverne lo sviluppo e la diffusione della attività, nonché il coinvolgimento di terzi interessati a sostenerne l'attività anche con finanziamenti ed erogazioni, si impegnino a versare alla fondazione un contributo, una tantum o ricorrente, in misura e con le modalità stabilite da apposito regolamento interno.

Assumono la qualifica di **Sostenitori onorari** coloro che, essendosi caratterizzati per particolari meriti nelle attività sostenute dalla Fondazione o particolari contributi, anche intellettuali, alla stessa, vengano

Mr. L. H. Pelleg's business

Am. L. H.



Wae Faele Q.

Plater Bonati
e. J. J. J. J.

Handwritten: *Handwritten signature*

- datori e dei Donatori.
dazione.
le.
cientifico.

Donatori

Blue Mountains' test
Lombardia Palonchi test

L'Assemblea dei Fondatori e dei Donatori è composta da coloro che, ai sensi del precedente articolo 7 e dai regolamenti interni, hanno assunto la qualifica di Fondatore o Donatore.

Essa si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, che ne presiede i lavori, di sua iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri, non meno di una volta all'anno, presso la sede della Fondazione od altro luogo entro i confini della Provincia di Pistoia, indicato nella convocazione.

L'assemblea dei fondatori e donatori è convocata e presieduta dal Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sintetica degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti, ai Consiglieri e al Revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve essere recapitato con mezzo atto a certificarne l'avvenuta ricezione (PEC, raccomandata a mano, raccomandata A/R, FAX, ecc.), previa autorizzazione formale da parte dei componenti l'organo assembleare della modalità di ricevimento e l'indicazione del relativo recapito.

L'assemblea dei Fondatori e dei Donatori:

- discute l'andamento generale delle attività e della gestione della Fondazione, formulando al Consiglio della Fondazione indicazioni e proposte su obiettivi e linee di indirizzo della stessa;
- propone tre candidati al Consiglio della Fondazione secondo quanto previsto dall'Art. 10 del presente Statuto;
- discute ed esprime pareri e raccomandazioni su qualunque argomento che sia posto alla sua attenzione dal Consiglio della Fondazione;
- esamina il bilancio annuale d'esercizio redatto dal Consiglio della Fondazione, esprimendo eventuali osservazioni non vincolanti sull'andamento delle attività della Fondazione.

Articolo 10 – Consiglio della Fondazione: composizione e nomina

La Fondazione è amministrata da un Consiglio della Fondazione composto da un minimo di otto (8) ed un massimo di tredici (13) membri, compreso il Presidente, nominati secondo le seguenti disposizioni:

- un Consigliere designato da **Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia**;
- un Consigliere designato da **Comunità Solidale Lamporecchio ODV**;

- Mr. Little Bellegarde - Lucerne

Y. The Canadian
Mar. 1892

Accepted

Handwritten signature: *John A. ...*






10

cessato. In caso di cooptazione vale sempre la maggioranza qualificata dell'80% di Consiglieri favorevoli.

I componenti del Consiglio della Fondazione che non intervengono alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio della Fondazione durano in carica 5 (cinque) esercizi, e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, e sono rieleggibili solo per un secondo successivo mandato.

Articolo 11 – Consiglio della Fondazione: poteri e compiti

Al Consiglio della Fondazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio, a titolo indicativo e non esaustivo:

- elabora le linee fondamentali e gli indirizzi strategici della Fondazione;
- promuove l'ascolto dell'intero territorio provinciale anche attraverso l'attivazione di Laboratori di Comunità e di Ambito per coinvolgere le persone e gli attori di un contesto definito a leggere insieme i problemi, ad ascoltare i bisogni e a progettare le possibili modalità di intervento;
- vigila sull'aderenza dell'attività della fondazione alle disposizioni statutarie e agli indirizzi strategici;
- elegge tra i propri componenti il Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, un Vice Presidente;
- nomina il Segretario Generale della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni ed eventuale compenso;
- compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione;
- ha facoltà di contrarre per la fornitura o la cessione di qualsiasi bene o servizio;
- assume e licenzia personale dipendente, stabilendone il trattamento ed ogni altra condizione contrattuale;
- redige, se lo ritiene opportuno o se richiesto dall'Assemblea dei Fondatori e dei Donatori, il bilancio preventivo annuale;
- redige il progetto di bilancio consuntivo annuale che, accompagnato da una relazione sulla gestione e dalla relazione del Revisore Unico, è



sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Fondatori e dei Donatori; una volta raccolte le osservazioni di quest'ultima, approva il bilancio d'esercizio, deliberando altresì sulla destinazione di eventuali avanzi e disavanzi di gestione;

- predispone il bilancio sociale, contenente l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
- delibera i Regolamenti interni sull'attività della Fondazione;
- delibera sulla eventuale destinazione ad incremento del fondo di dotazione di qualsiasi valore o bene, fungibile o infungibile, facente parte del patrimonio o proveniente alla Fondazione da qualsiasi altra fonte senza vincolo di destinazione;
- delibera l'ammissione dei Donatori, nonché la motivata decadenza dei medesimi;
- designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- istituisce altri eventuali Comitati con funzioni consultive, definendone compiti, attribuzioni e funzionamento e nominandone i componenti e il presidente; i Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente;
- può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
- può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
- può chiedere pareri al Comitato Tecnico Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti;
- nomina il Revisore Unico secondo quanto previsto dall'Art. 16 del presente Statuto, deliberandone il compenso;
- nomina i Sostenitori onorari e delibera sulla loro decadenza;



Blue Montecchi Tene
Lorenza Patonchi Tene

Albino
L. Tene
Montecchi
Lorenza Patonchi Tene

Montecchi Tene
Lorenza Patonchi Tene
Albino
L. Tene
Montecchi
Lorenza Patonchi Tene

- delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, sulle modifiche allo Statuto della Fondazione e sul suo eventuale scioglimento.

Articolo 12 – Consiglio della Fondazione: funzionamento e decisioni

Il Consiglio della Fondazione è convocato e presieduto dal Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sintetica degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Revisore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve essere recapitato con mezzo atto a certificarne l'avvenuta ricezione (PEC, raccomandata a mano, raccomandata A/R, FAX, ecc.), previa autorizzazione formale da parte dei consiglieri della modalità di ricevimento e l'indicazione del relativo recapito.

Il Consiglio della Fondazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall'organo di vigilanza.

Il Segretario Generale, ove già nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio della Fondazione in qualità di invitato permanente, senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione. Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della metà più uno dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto e delle altre deliberazioni per le quali quest'ultimo prevede la maggioranza qualificata. Il voto è espresso in modo palese. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 13 – Il Presidente della Fondazione

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure ove precedentemente autorizzato dal Consiglio;
- rappresenta la Fondazione e ne cura le relazioni esterne;
- nell'ambito del Consiglio può assegnare deleghe specifiche ai singoli Consiglieri;
- convoca e presiede il Consiglio della Fondazione, cura l'esecuzione delle delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione;
- esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio della Fondazione;
- esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio della Fondazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti, se nominato, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 14 – Il Vice Presidente

Il Consiglio della Fondazione può altresì nominare, tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato per un ulteriore successivo mandato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento.

blue maroon test
brownish test

Articolo 15 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di comprovata esperienza. Egli è nominato dal Consiglio della Fondazione. Spetta al Segretario Generale l'amministrazione della Fondazione, secondo gli indirizzi del Consiglio della Fondazione che lo nomina.

Il Segretario Generale:

- esercita tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
- svolge funzioni di direzione della Fondazione, gestendo le attività organizzative secondo gli indirizzi del Consiglio della Fondazione;
- coadiuva il Consiglio della Fondazione nell'elaborazione e nella predisposizione dei bilanci;
- sovrintende all'organizzazione e alla gestione della Fondazione;
- coadiuva il Consiglio nelle azioni di promozione e sviluppo dei processi legati all'attivazione dei Laboratori di Comunità e di Ambito;
- coadiuva il Consiglio della Fondazione nell'eventuale formazione di specifiche equipe di progettazione finalizzate al supporto del Comitato Tecnico Scientifico nell'elaborazione dei programmi e dei progetti;
- coordina e promuove i processi di comunicazione interna ed esterna;
- partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei Donatori e del Consiglio della Fondazione, oltre che alle riunioni di altri comitati e gruppi operativi eventualmente istituiti;
- risponde del proprio operato direttamente al Consiglio della Fondazione.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

La vigilanza sulla Fondazione è esercitata secondo quanto previsto agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.

Il Revisore è nominato dal Consiglio della Fondazione fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Il Revisore dura in carica cinque (5) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del quinto esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

Il Comitato Scientifico può essere integrato, qualora il Consiglio della Fondazione ne ravvisi l'esigenza, anche nel corso della durata del mandato.

Blue Marwari Teri
Lomana Polonai Teri

Articolo 18 – Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese più di lista e fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 per la figura del Segretario Generale e all'articolo 16 per l'incarico al Revisore Unico.

Articolo 19 – Volontari

La Fondazione si può avvalere di Volontari nello svolgimento delle proprie attività. A tal riguardo va tenuto apposito registro dove iscrivere i Volontari che svolgono attività in modo non occasionale. I rapporti tra Volontari e Fondazione sono regolati nelle forme previste dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20 – Esercizi e bilanci

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio della Fondazione forma il progetto del bilancio d'esercizio e redige la relazione sulla gestione e sull'attività svolta, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio della Fondazione, accompagnati dalla relazione del Revisore, sono approvati nell'anno successivo entro i termini di legge previsti.

Articolo 21 – Avanzi di gestione; operazioni vietate

È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Articolo 22 – Ordinamento, gestione e contabilità

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Segretario Generale e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio della Fondazione.

Articolo 23 – Libri Verbali

Oltre alle scritture previste agli artt. 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono tenuti:

- a) Il libro dei Donatori e dei Sostenitori onorari, sul quale sono annotate le generalità degli stessi ed i relativi recapiti, oltre ai movimenti intervenuti nella loro composizione per qualsiasi causa;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Fondatori e dei Donatori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio della Fondazione; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. I membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio della Fondazione.

Articolo 24 – Estinzione

In caso di estinzione, il Consiglio della Fondazione, con il voto favorevole non inferiore ai 2/3 dei suoi componenti, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali

Per il primo mandato, dalla data di costituzione fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo, il programma di lavoro della Fondazione sarà sviluppato lungo le linee di intervento contenute nel Documento di indirizzo strategico redatto dal Comitato Promotore della Fondazione, cui si rimanda. Le finalità ivi contenute saranno perseguite anche attraverso il raccordo privilegiato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Il primo Consiglio della Fondazione, in deroga alle disposizioni del presente articolo, con l'eccezione di cui al successivo paragrafo, è nominato nell'atto costitutivo dai Fondatori, i quali ne stabiliscono la composizione, la durata del primo mandato, anche in deroga alla naturale durata del mandato stabilita dal presente articolo, e ne nominano il Presidente, anche in deroga all'articolo 11. In ogni caso il primo Consiglio della Fondazione, non appena nominato, potrà validamente deliberare su tutte le materie ad esso riservate dal presente Statuto.

Flavio Innocenti teste
Romano Polonari teste

Flavio Innocenti
Romano Polonari

Flavio Innocenti
Romano Polonari

Flavio Innocenti
Romano Polonari

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in via residuale ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Kraus
Mar Fodera

Ammon
Cristina Kine Pellegrini
Dante G.
Pardichella
F. F.
Lucas

Marta Comas
Giovanni
H. S.
Luente Ubell

Blaise Juvencat tene
Lorenzo Palomari tene

[Signature]



[illegible]